



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

i:\deliberè\delibere da pubblicare\delib2010\1887.doc

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
1887	000	AFG	10	0113	22 DICEMBRE 2010

O G G E T T O :

STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ACCREDITATE. APPROVAZIONE CONTRATTI EX DGR 44-12758 DEL 07.12.2009. PERIODO 2011 - 2013.

**I L D I R E T T O R E D E L L A
S . O . C . A F F A R I G E N E R A L I**

In virtù della delega conferitale dal Direttore Generale di cui al provvedimento n. 1928/100/DIG/08/0038 del 10 novembre 2008, così come rettificato con determinazione n. 1695/000/DIG/10/0035 del 24.11.2010;

Richiamate:

- la D.G.R. n. 39-29311 del 07/02/2000 avente ad oggetto “L.R. 73/96, art. 1 – Nuovi ed ulteriori requisiti funzionali e strutturali per i presidi oggetto di finanziamento – Obiettivi e modalità di partecipazione al bando – Criteri di selezione per l’assegnazione dei contributi.”;
- la D.G.R. n. 37-29527 del 01/03/2000 avente ad oggetto “D.G.R. n. 47-26680 del 15/02/1999. Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Compagnia di S. Paolo per la realizzazione di centri diurni integrati per anziani. Obiettivi e modalità di partecipazione al bando. Criteri di selezione per l’assegnazione dei contributi.”;
- la D.G.R. n. 51-11389 del 23/12/2003 avente ad oggetto “D.P.C.M. 23/11/01 allegato 1.1c- applicazione livelli essenziali di assistenza all’area integrazione socio-sanitaria”, che prevede, tra l’altro, precisi criteri di ripartizione delle rette;
- la D.G.R. n. 17-15226 del 30 marzo 2005 recante: “Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003”;
- la D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009 avente ad oggetto “Requisiti e procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie” che definisce i requisiti, le procedure ed i tempi per l’accreditamento istituzionale delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio sanitaria;

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

- la D.G.R. n. 44-12758 del 07.12.2009 avente ad oggetto "Approvazione dello schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate";
- la D.G.R. n. 69-481 del 02.08.2010 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni della D.G.R. 42-8390 del 10 marzo 2009, della D.G.R. 41-5952 del 7 maggio 2002 e s.m.i., D.G.R. 55-13238 del 3 agosto e D.G.R. 44-12758 del 17 dicembre 2009.";

Atteso che in base alla la D.G.R. n. 44-12758 del 07.12.2009 "Il contratto stipulato tra soggetti gestori delle strutture e l'Azienda Sanitaria Locale ed il Soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali dell'area territoriale in cui è ubicato il presidio avrà valore - previo scambio di corrispondenza tra le parti - anche con le altre Aziende Sanitarie Locali e Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali del territorio piemontese,"

Richiamate le seguenti determinazioni:

- n. 2039/000/DIG/009/0087 del 29 dicembre 2009 avente ad oggetto "Preso d'atto del verbale di verifica dei requisiti necessari per l'accreditamento e conseguente accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali, ex D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25-1212";
- n. 267/CPD/AFG/10/0022 del 22 febbraio 2010 avente ad oggetto "Strutture semiresidenziali per anziani accreditate. Approvazione contratti ex D.G.R. 44-12758 del 07.12.2009 periodo 2010-2013. Registrazione spesa";
- n. 652/CPD/AFG/10/0041 del 16 aprile 2010 avente ad oggetto "Contratto per l'esercizio di attività semiresidenziali gestita da Ente Pubblico a favore di soggetti anziani: Centro diurno Integrato per anziani - Via General Govone. 11 - Alba. Approvazione contratto ex D.G.R. 44-12758 del 07.12.2009 anno 2010. Autorizzazione spesa;
- n. 1630/000/DIG/10/0063 del 09 novembre 2010 recante ad oggetto: "Preso d'atto del verbale di verifica dei requisiti necessari per l'accreditamento e conseguente accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali pubbliche, ex D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25-12129";
- n. 1783/000/DIG/10/0072 del 09 novembre 2010 recante ad oggetto: "Preso d'atto del verbale n. 2/2010 della seduta plenaria della commissione di vigilanza sulle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali e provvedimenti conseguenti";

Considerato che occorre addivenire alla stipula di accordo quadro ex DGR 44-12758 del 07.12.2009 - DGR 69-481 del 02.08.2010;

Considerato che sul territorio di questa A.S.L. sono presenti le seguenti Strutture accreditate e convenzionate:

Distretto sanitario n. 1 ALBA – Strutture con natura giuridica pubblica (conto 0.310.333):

	<i>Sede Operativa</i>	<i>Denominazione presidio socio sanitario</i>
1.	ALBA	CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI
2.	NEIVE	DE MARIA

Distretto sanitario n. 2 BRA – Strutture con natura giuridica privata (conto 0.310.463)

	<i>Sede Operativa</i>	<i>Denominazione presidio socio sanitario</i>
1.	BRA	HOTEL RESIDENCE I GLICINI
2.	CERESOLE D'ALBA	IL MUGHETTO
3.	SANFRE'	RESIDENZA SERENA

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

Ritenuto di

- dover riconoscere, dal 01/01/2011, a tutte le strutture residenziali per anziani accreditate operanti nell'ambito territoriale dell'ASL CN2, l'adeguamento tariffario al tasso di inflazione programmato pari al 1,5% della retta al 31/12/2010 così come definito dalla D.G.R. 44-12758 del 07.12.2009;
- di dover integrare – così come disposto dalla D.G.R. 2 agosto 2010, n. 69-481 – l'art. 6 con il seguente comma 1 bis *"Il presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale"*;

Su proposta conforme del Direttore della S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari, (Dott.ssa Patrizia CORRADINI);

D E T E R M I N A

- di revocare, per i motivi indicati in premessa, con decorrenza 31.12.2010, le convenzioni stipulate con le strutture pubbliche e private elencate in premessa e di cui ai provvedimenti n. 267/2010, 652/2010;
- di approvare i contratti per la definizione dei rapporti con dette strutture accreditate operanti sul territorio di questa A.S.L. come elencate nella tabella **allegata**, per il periodo **01/01/2011 – 31/12/2013**, alle condizioni e nei termini di cui ai testi che si **allegano** al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
- di dare atto che i contratti che si allegano hanno valore anche nei confronti degli altri Enti del SSR e dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali del territorio piemontese;
- di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - ✓ alla Regione Piemonte – Direzione Programmazione Sanitaria e Direzione Politiche sociali,
 - ✓ al Presidente della Commissione di Vigilanza,
 - ✓ al Presidente dell'Unità di Valutazione Geriatrica,
 - ✓ al Legale Rappresentante del Consorzio Socio Assistenziale "Alba Langhe e Roero",
 - ✓ al Legale Rappresentante del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "INT.ES.A.",
 - ✓ al Legale Rappresentante della Comunità Montana Alta Langa,
 - ✓ al Direttore della S.O.C. Farmacia Ospedaliera;
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'Articolo 28, comma 2 della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10. Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana ROSSINI
F.TO ROSSINI

Sottoscrizione del proponente:

IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
CURE PRIMARIE E DOMICILIARI
Patrizia CORRADINI
F.TO CORRADINI

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

Allegati contratti con le seguenti strutture:

**A.S.L. CN 2 - ELENCO STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI
ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ACCREDITATE**

Distretto sanitario n. 1 ALBA – Strutture con natura giuridica pubblica (conto 0.310.333):

	<i>Sede Operativa</i>	<i>Denominazione Presidio socio sanitario</i>
1.	ALBA	CENTRO DIURNO PER ANZIANI
2.	NEIVE	DE MARIA

Distretto sanitario n. 2 BRA – Strutture con natura giuridica privata (conto 0.310.463)

	<i>Sede Operativa</i>	<i>Denominazione presidio socio sanitario</i>
3.	BRA	HOTEL RESIDENCE I GLICINI
4.	CERESOLE D'ALBA	IL MUGHETTO
5.	SANFRE'	RESIDENZA SERENA

Archivio: VII.1.12.1

Cod. delega: AFG/CPD/6

TR/sb

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

DET. 1887/2010 ANZIANI SEMIRESIDENZIALI I

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "C.D.I. CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI" - "ALBA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI", ubicato in "ALBA" ("CN"), "VIA GENERAL GOVONE", n. "11" - Codice fiscale "02797980048", legalmente rappresentato da "GIACHINO ROBERTO", in qualità di "PRESIDENTE PRO TEMPORE E LEGALE RAPPRESENTANTE" del gestore del Presidio stesso:

"CONSORZIO SOCIO-ASS.LE ALBA, LANGHE, ROERO"

"VIA A. DIAZ", "8"

"12051" "ALBA" ("CN")

Codice fiscale "02797980048",

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI", ubicato in "ALBA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "1408/000/DIG/09/0065" rilasciato in data "21/09/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" volturata con Determinazione n. 596/000/DIG/10/0014 del 08/04/2010 (autorizzazione n. 012/2010) emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:
 - per n. "15" posti - con i requisiti del regime definitivo - di tipologia RAF Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 1630/000/DIG/10/0063 rilasciato in data 09/11/2010 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
 - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129;
 - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
 - D.G.R. 02.08.2011 n° 69-481;

note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Art. 2

Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI", ubicato in "ALBA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza semiresidenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
2. n. "15" di tipologia Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani
3. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
4. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri Enti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nel presidio ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.
5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4

Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
 - €/die "56,66" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani;con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

- regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
 - in €/die "28,33" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani;
 3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
 - in €/die "28,33" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani;
 4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione - Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.
 5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.
 6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
 7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 d'anzì richiamata.
 8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall'ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.
 9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

C.C., nella misura degli interessi legali.

10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche

Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
1. Bis "Il presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di permanenza al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
5. a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.
6. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% (15% della quota tariffaria a carico dell'A.S.L. e 15% della quota tariffaria a carico dell'utente) di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

7. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.
8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10

Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11

Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data

PER IL PRESIDIO
"CENTRO DIURNO INTEGRATO" -
"ALBA"

IL PRESIDENTE PRO TEMPORE E LEGALE
RAPPRESENTANTE
DEL CONSORZIO SOCIO-ASS.LE ALBA,
LANGHE, ROERO
Roberto Giachino

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
(Prov. n. 1887/00/AFG/10/0113 del 22.12.2010)
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL
CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA
COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

DET. 1887/2010 ANZIANI SEMIRESIDENZIALI 2

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "CASA DI RIPOSO - DE MARIA" – "NEIVE"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "DE MARIA", ubicato in "NEIVE" ("CN"), "VIA G. CESARE", n. "04" – Cod. Fiscale "9005820049", legalmente rappresentato da "Alessandro DOGLIA", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:

"I.P.A.B. - DE MARIA"

"VIA GIULIO CESARE", "04"

"12057" "NEIVE" ("CN")

Partita I.V.A: "01107930040"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "DE MARIA", ubicato in "NEIVE" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "351/SEV/009/07/0006" rilasciato in data "08/03/2007" ed emesso dall'Ente "ASL CN2 è autorizzato al funzionamento:
- per n. "10" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di Centro Diurno Integrato Anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 1630/000/DIG/10/0063 rilasciato in data 09/11/2010 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

normativa di riferimento;

- gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
 - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129;
 - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
 - D.G.R. 02.08.2011 n° 69-481;

note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Art. 2

Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "DE MARIA", ubicato in "NEIVE" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza semiresidenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
2. n. "10" di tipologia Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani
3. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
4. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto - ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri Enti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nel presidio ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4

Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
 - €/die "56,66" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani;con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
 - in €/die "28,33" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani;
3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

- in €/die "28,33" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani;

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione - Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.
5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.
6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.
9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche

Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
1. Bis "Il presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di permanenza al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
5. a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.
6. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% (15% della quota tariffaria a carico dell'A.S.L. e 15% della quota tariffaria a carico dell'utente) di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
7. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10

Durata

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11

Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data

PER IL PRESIDIO
"CASA DI RIPOSO DE MARIA" - "NEIVE"

IL PRESIDENTE
Alessandro Doglia

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
(Prov. n. 1887/00/AFG/10/0113 del 22.12.2010)
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-
ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE –
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL
CONSORZIO
Enrico Lusso

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL
CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA
COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

DET. 1887/2010 ANZIANI SEMIRESIDENZIALI 3

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "HOTEL RESIDENCE I GLICINI" - "BRA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba - Langhe - Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "HOTEL RESIDENCE I GLICINI", ubicato in "BRA" ("CN"), "VIA SAN GIOVANNI LONTANO", n. "31" - Codice fiscale "02959000049", legalmente rappresentato da "CONTI MONICA", in qualità di "AMMINISTRATORE UNICO" del gestore del Presidio stesso:

"HOTEL RESIDENCE I GLICINI"

"VIA S. GIOVANNI LONTANO", "31"

"12042" "BRA" ("CN")

Partita IVA: "02531620041"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "HOTEL RESIDENCE I GLICINI", ubicato in "BRA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "1995/SEV/009/03/0059" rilasciato in data "30/12/03" ed emesso dall'Ente "ASL 18" è autorizzato al funzionamento:
 - per n. "20" posti - con i requisiti del regime definitivo - di tipologia RAF Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

tipologia sopra specificati;

- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
 - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129;
 - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
 - D.G.R. 02.08.2011 n° 69-481;

note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Art. 2

Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "HOTEL RESIDENCE I GLICINI", ubicato in "BRA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza semiresidenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
2. n. "20" di tipologia Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani
3. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
4. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri Enti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nel presidio ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.
5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4

Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (A.A.S.S.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
 - €/die "56,66" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani;con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

- in €/die "28,33" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani;
- 3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
 - in €/die "28,33" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani;
- 4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione - Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.
- 5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.
- 6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
- 7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.
- 8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall'ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.
- 9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
- 10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto

assolvimento del presente contratto.

11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche

Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
1. Bis "Il presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
9. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
10. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di permanenza al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
11. a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.
12. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% (15% della quota tariffaria a carico dell'A.S.L. e 15% della quota tariffaria a carico dell'utente) di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

13. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.
14. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

Art. 10

Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11

Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data

PER IL PRESIDIO
"HOTEL RESIDENCE I GLICINI" - "BRA"

L'AMMINISTRATORE UNICO
Monica Conti

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
(Prov. n. 1887/00/AFG/10/0113 del 22.12.2010)
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-
ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE –
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL
CONSORZIO
Enrico Lusso

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL
CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA
COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

DET. 1887/2010 ANZIANI SEMIRESIDENZIALI 4

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "IL MUGHETTO" – "CERESOLE D'ALBA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "IL MUGHETTO", ubicato in "CERESOLE D'ALBA" ("CN"), "VIA SALASCO", n. "9/bis" - Codice fiscale "01017410059", legalmente rappresentato da "MALDONESE GIOVANNI", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso: "CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "SOCIALCOOP""
"VIA XX SETTEMBRE", "126"
"14100" "ASTI" ("AT")
Partita I.V.A.: "01017410059"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "IL MUGHETTO", ubicato in "CERESOLE D'ALBA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "519/VIG/008/08/0012" rilasciato in data "20/03/08" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

- per n. "10" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia Centro Diurno Integrato per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:

- D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129;
- D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
- D.G.R. 02.08.2011 n° 69-481;

note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "IL MUGHETTO", ubicato in "CERESOLE D'ALBA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza semiresidenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
 - n. "10" di tipologia Centro Diurno Integrato per soggetti anziani.
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

- numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
 4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
 5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
 6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
 7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
 8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
 9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4

Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
 - €/die "56,66" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani;
con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

- regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
 - in €/die "28,33" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani;
 3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
 - in €/die "28,33" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani;
 4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione - Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.
 5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.
 6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
 7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 d'anzì richiamata.
 8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall'ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.
 9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
 10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche

Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
1. Bis "Il presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di permanenza al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.
5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% (15% della quota tariffaria a carico dell'A.S.L. e 15% della quota tariffaria a carico dell'utente) di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.
7. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10

Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11

Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data

PER IL PRESIDIO
"IL MUGHETTO" - "CERESOLE D'ALBA"

IL PRESIDENTE
Giovanni Maldonese

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
(Prov. n. 1887/00/AFG/10/0113 del 22.12.2010)
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-
ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE –
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL
CONSORZIO
Enrico Lusso

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL
CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA
COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

DET. 1887/2010 ANZIANI SEMIRESIDENZIALI 5

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "RESIDENZA SERENA S.R.L." - "SANFRE"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba - Langhe - Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "RESIDENZA SERENA S.R.L.", ubicato in "SANFRE" ("CN"), "VIA ANTONIO RACCA", n. "1" - Codice fiscale "02793280047", legalmente rappresentato da "BIANCO ILEANA", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:

"SOCIETA' RESIDENZA SERENA SRL"

"VIA CAVOUR", "44"

"12042" "BRA" ("CN")

Partita I.V.A.: "02793280047"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accREDITamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "RESIDENZA SERENA S.R.L.", ubicato in "SANFRE" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "301/VIG/008/08/0010" rilasciato in data "22/02/08" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:
 - per n. "10" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia Centro Diurno

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

Integrato per soggetti Anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
 - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129;
 - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
 - D.G.R. 02.08.2011 n° 69-481;

note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Art. 2 Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "RESIDENZA SERENA S.R.L.", ubicato in "SANFRE" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza semiresidenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
2. n. "10" di tipologia Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani
3. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
4. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3 Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto - ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4

Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
 - €/die "56,66" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani;con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti,

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

la quota tariffaria, prevista:

- in €/die "28,33" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani;
3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
 - in €/die "28,33" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: Centro Diurno Integrato per soggetti Anziani;
 4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione - Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.
 5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.
 6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
 7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 d'anziché richiamata.
 8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall'ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.
 9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
 10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche

Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
1. Bis "Il presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di permanenza al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
5. a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.
6. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% (15% della quota tariffaria a carico dell'A.S.L. e 15% della quota tariffaria a carico dell'utente) di quanto stabilito come loro retta

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

giornaliera.

7. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.
8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

Art. 10

Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11

Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data

PER IL PRESIDIO

“RESIDENZA SERENA S.R.L.” - “SANFRE”

IL PRESIDENTE

Ileana Bianco

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE

ASL CN2 ALBA-BRA

(Prov. n. 1887/00/AFG/10/0113 del 22.12.2010)

Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI

Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-
ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE –
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL
CONSORZIO

Enrico Lusso

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL
CONSORZIO

Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA “ALTA
LANGA” - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA
COMUNITA' MONTANA

Flavio Gonella

Segue determinazione n. 1887/000/AFG/10/0113 del 22 dicembre 2010

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO</p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p> <p align="center">IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il <u>22 dicembre 2010</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>